

BOZZE DI STAMPA

7 giugno 2016

N. 2

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVII LEGISLATURA

---

## Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali (1932)

### EMENDAMENTI

#### Art. 1.

##### 1.200

CALIENDO, PALMA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Modifica all'articolo 336 del codice penale*). – 1. All'articolo 336 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"La pena è della reclusione da uno a sette anni se il fatto è commesso per costringere un componente di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, al fine di ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso"».

*Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire le parole: «338 del codice penale», con le seguenti: «336, terzo comma, del codice penale».*

---

##### 1.201

GIOVANARDI

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) la parola: "politico", ovunque ricorra, è soppressa».

*Conseguentemente, alle lettere a) e c), sopprimere la parola: «politico».*

---

### **1.202**

CAPPELETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «, anche legislativo» inserire la seguente: «regionale».*

---

### **1.203**

GIOVANARDI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «dopo» fino a: «giudiziario» con le seguenti: «le parole: "politico" e "o giudiziario" sono soppresse e dopo la parola: "amministrativo"».*

---

## **Art. 2.**

### **2.200**

GIOVANARDI

*Al comma 1, lettera a-bis), sopprimere le parole: «o minaccia».*

---

### **2.201**

GIOVANARDI

*Al comma 1, lettera a-bis), sopprimere le parole: «politico» e «o giudiziario».*

---

**Art. 3.**

**3.300/1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*All'emendamento 3.300, al comma 1, capoverso «339-bis», sopprimere il numero: «595».*

---

**3.300/2**

GIOVANARDI

*All'emendamento 3.300, sopprimere il numero: «595».*

---

**3.300/3**

CAPPELLETTI

*All'emendamento 3.300, sopprimere il numero: «, 595».*

---

**3.300/4**

CAPPELLETTI

*All'emendamento 3.300, dopo le parole: «ed è commessa» inserire le seguenti: «, per le finalità di cui all'articolo 338,».*

---

**3.300/5**

GIOVANARDI

*All'emendamento 3.300, al comma 1, capoverso «Art. 339-bis», sopprimere la parola: «politico» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'aggravante per i delitti previsti dagli articoli 582 e 635 si applica anche se la condotta ritorsiva è connessa ai danni di un componente di un*

Corpo politico o giudiziario a causa dell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio».

---

### **3.300/6**

GIOVANARDI

*All'emendamento 3.300, al comma 1, capoverso «Art. 339-bis», dopo le parole: «di un corpo», sopprimere: «politico,» e dopo: «amministrativo» sopprimere: «o giudizio».*

*Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «politico», nonché le parole: «o giudiziario».*

---

### **3.300/7**

CAPPELETTI

*All'emendamento 3.300, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente articolo non si applica in relazione ai componenti delle assemblee legislative nazionali».*

---

### **3.300**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale). – 1. Dopo l'articolo 339 del codice penale, è inserito il seguente:

#### **"Art. 339-bis.**

*(Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 595, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa dell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio."».

---

### **3.200**

GIOVANARDI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 3. – 1. Dopo l'articolo 339 del codice penale è inserito il seguente:

#### **"Art. 339-bis.**

*(Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo amministrativo)*

1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 594, 595 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso ai danni di un componente di un Corpo amministrativo a causa dell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio"».

---

### **3.201**

GIOVANARDI

*Sopprimere le parole: «politico» e «o giudiziario» ovunque ricorrono.*

---

### **3.202**

GIOVANARDI

*Sopprimere la parola: «politico», ovunque ricorra.*

---

### **3.203**

GIOVANARDI

*Al comma 1, capoverso «Art. 339-bis» sopprimere le parole: «582, 610, 612».*

---

### 3.1

GIOVANARDI

*Al comma 1, capoverso «Art. 339-bis», sostituire le parole: «582, 595, 610, 612 e 635», con le seguenti: «582, 610 e 612».*

---

### 3.204

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 339-bis», sopprimere la parola: «, 595».*

---

### 3.205

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 339-bis», dopo le parole: «se il fatto è commesso», inserire le seguenti: «, per le finalità di cui all'articolo 338,».*

---

### 3.206

GIOVANARDI

*Al comma 1, capoverso «Art. 339-bis», sopprimere le parole: «politico» e «o giudiziario».*

---

### 3.207

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 339-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente articolo non si applica in relazione ai componenti delle assemblee legislative nazionali».*

*Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali».*

---

**3.0.200**

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica all'articolo 393-bis del codice penale)*

1. All'articolo 393-bis del codice penale, dopo le parole: «338, 339,», inserire le seguenti: «339-bis,».

---

**Art. 4.**

**4.200**

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

*Al comma 1, sostituire le parole: «di altri», con le seguenti: «di uno o più candidati».*

**4.0.200**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali)*

1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto sono definite con decreto del Ministero dell'Interno le modalità di istituzione dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) effettuare il monitoraggio del fenomeno intimidatorio nei confronti degli amministratori locali anche mediante utilizzo di apposita banca dati;

b) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli amministratori locali vittime di episodi intimidatori;

c) promuovere iniziative di formazione rivolte agli amministratori locali e di promozione della legalità, con particolare riferimento verso le giovani generazioni.

2. L'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, sono quelle definite con decreto del Ministro dell'Interno sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali.

3. Ai fini di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse umane e strumentali esistenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

#### **4.0.201**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225)*

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è esteso agli amministratori locali vittime di atti intimidatori, a ristoro dei danni patrimoniali subiti.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con Conferenza Stato Città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1».

---

## TITOLO

### **Tit.1**

GIOVANARDI

*Sostituire il titolo con il seguente:*

«Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali».

---





